

Prot, 737/2018

TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TARANTO

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TARANTO PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL T.M. DI TARANTO

PROTOCOLLO D'INTESA IN TEMA DI RIPARTO DI COMPETENZA PER I PROCEDIMENTI CIVILI E DI COORDINAMENTO IN TEMA DI VIOLENZA DI GENERE E DOMESTICA

Premessa

Dopo l'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012 n. 219 e del decreto legislative 28 dicembre 2013, n. 154, il tema del riparto di competenze fra Tribunale per i Minorenni e Tribunale Ordinario è stato oggetto di valutazioni dottrinarie e di interpretazioni giurisprudenziali, le quali hanno consentito di individuare alcuni punti condivisi, senza però definire la complessiva area di intervento e lasciando margini di incertezza sulla migliore tutela dei diritti coinvolti.

Con lo strumento del protocollo di intesa, si cerca di concertare, in sede locale, il rispetto di alcune prassi applicative per individuare le scelte procedurali più opportune, alla luce delle criticità che emergono dal dato esperienziale.

Si tratta di un'esigenza che deve corrispondere al modello di "giustizia a misura di minore" come propugnato dalle Linee Guida del Consiglio d'Europa del 17 novembre 2010, fatte proprie dall'Unione Europea in data 15 febbraio 2011, considerando che queste, innanzitutto, richiedono che sia fatta chiarezza fra gli operatori su quali possano essere le modalità concrete per garantire e attuare adeguatamente i diritti della famiglia e, principalmente, dei minori.

Va perseguita l'individuazione di percorsi comuni che possano dare effettività all'intervento giudiziario, commisurandolo al criterio di celerità e di prossimità di ogni singolo caso.

L'esigenza di dotarsi di un protocollo sorge inoltre da quanto disposto dalle Linee Guida emanate dal CSM in data 09.05.2018 in tema di 'violenza di genere e domestica', in cui al paragrafo n. 7.6, l'organo di autogoverno indica, quale buona prassi, nei rapporti tra Procure ordinarie, Uffici minorili e Giudici civili, quella di attuare accordi ed adottare protocolli che consentano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

0

- condividere il patrimonio informativo, disciplinando lo scambio in tempi reali delle informazioni e degli atti di reciproco interesse;
- operare nel senso di concentrare l'acquisizione dei contributi dichiarativi delle vittime, condividendo modalità, tempi ed eventualmente prevedendo la partecipazione congiunta dei magistrati ad alcune attività istruttorie'.

Le linee guida intendono quindi favorire il coordinamento tra Uffici giudiziari diversi, civili e penali, ordinari e specializzati, nella consapevolezza delle carenze delle norme che disciplinano la tutela della famiglia e dei minori in ipotesi di grave pregiudizio quali quelle di violenza familiare.

La necessità del coordinamento tra Uffici requirenti e giudicanti è stata peraltro ribadita nella recente Risoluzione sulla organizzazione degli uffici requirenti presso i Tribunali per i Minorenni (art. 23 della circolare sulla organizzazione delle Procure del 16.11.2017), adottata dal CSM il 18.6.2018.

Il riparto di competenze tra T.O. e T.M. ed il necessario coordinamento

L'applicazione dei principi del giusto processo e della pariteticità del contraddittorio fra le parti determinano la procedibilità su domanda anche dei procedimenti civili minorili, conferendo al P.M., ai genitori e ai parenti (e specificamente agli ascendenti ex art. 317 bis c.c.) l'iniziativa processuale. L'applicazione del rito camerale e l'ampiezza dei poteri officiosi che caratterizzano la procedura, non si sottraggono al principio della domanda, sia con riguardo alla necessarietà di un atto di impulso da parte di uno dei soggetti che hanno sono legittimati, sia con riguardo della causa petendi e del petitum, che appaiono essere elementi discretivi nel riparto di competenza fra T.M. e T.O.

Sia ai sensi dell'art. 336, comma 3, c.c., che ai sensi dell'art. 10, commi 3 e 4 1. n. 184 del 1983, possono essere adottati anche d'ufficio provvedimenti temporanei nell'interesse della prole e, comunque, introdotto il giudizio, l'esigenza di tutela dell' infanzia, secondo l'interesse preminente perseguito dalle convenzioni internazionali, autorizza il giudice ad adottare qualsiasi decisione che attui il diritto del minore all'adeguatezza delle sue condizioni di vita, senza alcuna tipicità del provvedimento (ex art. 333 c.c., "giudice può adottare i provvedimenti convenienti" ed ex art. 10, co. 3, l.ad. "ogni opportuno provvedimento").

Quanto alle ragioni causali della domanda e all'oggetto di questa, sembra doversi valorizzare la dicotomia fra le domande che attengono al "conflitto" fra i genitori, e quelle che si rivolgono a scongiurare il "pregiudizio" della prole.

Le prime costituiscono oggetto specifico della competenza del T.O., le altre del T.M.

A) Le domande di affidamento e di mantenimento della prole.

Le domande di affidamento e di mantenimento dei minori, anche quando non correlate a un giudizio di separazione o divorzio (perchè i relativi giudizi sono stati definiti, oppure perché le parti chiedono esclusivamente la regolamentazione dei rapporti con la prole, ovvero i genitori non sono unite in matrimonio) sono di competenza esclusiva del Tribunale ordinario e vanno proposte con le forme del procedimento camerale ex artt. 737 ss. c.p.c. e 38 co. 2 disp. att. al c.c.

Questa è materia che attiene alla ripartizione degli obblighi di cura e all'attuazione paritetica della responsabilità genitoriale, per cui ciascun genitore contribuisce al mantenimento del figlio in ragione del principio di proporzionalità, provvedendovi secondo i suoi redditi, e può dedurre in giudizio il diritto alla bi-genitorialità ("la responsabilità genitoriale e' esercitata da entrambi i genitori", art. 337 ter c.c.).

L'attribuzione al T.O. di questi procedimenti deriva dalla competenza 'de residua', sancita dall' attuale formulazione dell'art. 38 delle disp. att. al c.c., che prevede la competenza del Tribunale ordinario "per tutti i provvedimenti per i quali non e espressamente prevista la competenza di una diversa autorità giudiziaria".

Si tratta di una norma processuale, che si applica al momento dell'introduzione del giudizio. Il Tribunale ordinario è altresì competente a decidere le istanze di modifica dei provvedimenti in tema di affidamento e mantenimento dei minori che siano stati emessi, sotto il previgente regime, dal tribunale per i minorenni.

B) Le domande di verifica della responsabilità genitoriale

Riguardano il pregiudizio in atto per il minore e tendono all'emissione di provvedimenti giudiziari tanto tipici, che non tipizzati, perché complessivamente rivolti a conseguire il bene ultimo dell'adeguatezza della cura del minore. I provvedimenti hanno un contenuto limitativo o ablativo della responsabilità genitoriale o, comunque, propositivo di condizioni utili al raggiungimento del benessere del minore, anche attraverso il sostegno dei genitori esercenti la responsabilità.

Si tratta delle azioni disciplinate dall'art. 330 e 333 c.c. e si propongono al T.M. con le forme di cui all'art. 336 c.c.

C) La 'vis actractiva' del giudizio ordinario

L'art. 38 disp. att. c.c. ha previsto un'eccezione a questa regola del riparto di competenze, come



sopra descritta allorché pende un giudizio di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c., 337 bis e segg. davanti al Tribunale Ordinario, oppure e' stato proposto ricorso per modifica di precedenti statuizioni ex artt. 709 ultimo comma, 709 ter e 710 c.p.c., ovvero ex art. 9 legge divorzio n. 898/1970.

In questi casi, il ricorrente che intenda ottenere la limitazione o la rimozione della responsabilità del genitore, deve proporre la domanda presso la stessa Autorità Giudiziaria che è stata adita preventivamente per uno dei procedimenti anzidetti.

Se il ricorso 'de potestate' viene presentato al T.M., questo deve declinare la propria competenza. Tale pronuncia prescinde dal soggetto ricorrente (se pubblico o privato) perché l'incompetenza del T.M. consegue per il solo fatto della pendenza di uno dei detti procedimenti dinnanzi al T.O., anche quando il ricorso al T.M. e stato promosso dal P.M. minorile.

L'art. 38 delle disposizioni di attuazione ha esemplato la detta previsione alla maniera di una competenza funzionale ("... resta esclusa la competenza del TM ..."), per cui non si ritiene necessario che l'incompetenza sia eccepita dalla parte, potendo essere rilevata di ufficio. Il T.M., prima di declinare la competenza, dovrà raggiungere la prova piena della pendenza del giudizio davanti al T.O.

In presenza di situazioni di particolare urgenza il T.M. potrà emettere i provvedimenti provvisori ex art. 336, 3° comma, salve le successive e diverse determinazioni del T.O., e la salvezza di quelli già compiuti allo stato degli atti.

D) il collegamento informatico tra Uffici requirenti e giudicanti e le reciproche comunicazioni.

L'estensione della vis actractiva del giudizio ordinario anche al ricorso del P.M.M., ha come corollario l'esigenza che quest'ultimo Ufficio abbia notizia della pendenza dinnanzi al T.O. prima della sua iniziativa davanti al giudice specializzato.

In questo senso, è stato già attivato, d'intesa tra la Procura minorile ed il Presidente del T.O. un rapido strumento di consultazione, che consente il rapido accesso al registro civile del Tribunale ordinario. Costituirebbe un inutile e ingiustificato spreco di capacità operativa l'avvio di un procedimento a tutela di minori allorché la pendenza di un giudizio dinnanzi al T.O. costituisca un presupposto della incompetenza del T.M., tale da compromettere l'utilità degli atti di indagine, duplicate da differenti A.G.

Risulta pertanto opportuno prevedere che anche il T.O. possa accedere al sistema Sigma della Cancelleria civile e verificare la pendenza di un procedimento di civile giurisdizione a tutela del minore figlio della coppia che ha promosso il giudizio separativo. Le parti quindi si impegnano sin d'ora a sollecitare il Cisia, a creare tale collegamento informatico tra T.M. e T.O.

Il giudice civile – in osseguio al principio di non dispersione dei dati istruttori ed al fine di evitare il

1

contrasto di giudicato - può chiedere al T.M. di avere copia degli atti istruttori, dei decreti e degli altri provvedimenti emessi a tutela dei minore; nonché la trasmissione dei verbali di ascolto del minore e /o dei suoi genitori, che eviterà di ripetere, ove ritenuti esaustivi quanto agli elementi di conoscenza necessari ad emettere le sue decisioni. Potrà inoltre chiedere notizie al T.M. in merito ai Servizi sociosanitari coinvolti nel caso. In tutti questi casi la Cancelleria civile del T.M., trasmetterà copia degli atti alla cancelleria del giudice civile e a quella del giudice tutelare, per come disposto dall'art. 337 c.c.

Nel caso in cui la Procura minorile o il T.M. ha notizia dell'esistenza di un procedimento penale per reati commessi in ambito familiare anche ai danni di un minore, comunicherà tale informazione al T.O. dinanzi a cui pende il giudizio separativo. In questi casi l'Ufficio ricevente adotterà le cautele eventualmente necessarie, tenuto conto delle indagini penali in corso.

E) L'antecedenza temporale del ricorso

Nel caso in cui il giudizio 'de potestate' sia stato iniziato davanti al T.M. prima di altre iniziative presso il T.O., permarrà la competenza del giudice minorile anche quando la separazione o il divorzio o la regolamentazione dei rapporti fra genitori non coniugati, ovvero ancora, un'azione di modifica di precedenti decisioni, siano introdotte successivamente. Questo e il principio di diritto impartito dalla Cassazione con pronunce ricorrenti (Cass. 432/2016 e Cass. 2833/2015), che hanno riconosciuto il principio della perpetuatio jurisdictionis.

E' evidente che nelle ipotesi di competenza concorrente appare opportuno, al fine di evitare possibili contrasti decisionali, attivare efficaci meccanismi di coordinamento tra i due Uffici, secondo le modalità dettate nel precedente paragrafo.

In questi casi la Procura minorile in fase istruttoria, e prima della proposizione al T.M. del ricorso a tutela del minore, può chiedere copia dei provvedimenti emessi dal giudice civile.

F) Lo stato di quiescenza del giudizio dinanzi al T.O.

La competenza funzionale del T.O. ricorre anche durante la pendenza del termine di impugnazione in fase di appello e per il giudizio di legittimità (Cass. 1349/2015) e in ogni altro caso in cui il processo ordinario sia interrotto o sospeso a norma dell'art. 295 c.p.c. Invece in caso di passaggio in giudicato della sentenza civile, la competenza a decidere nelle

Invece in caso di passaggio in giudicato della sentenza civile, la competenza a decidere nelle suddette materie torna in capo al T.M.

G) La coincidenza del petitum

L'unicità del processo perseguita dall'art. 38 disp. att. c.c. anche per i procedimenti de potestate, presuppone che nel giudizio davanti al Tribunale ordinario sia stata proposta una

4

domanda concernente l'affidamento dei minori. Se invece il giudizio proposto dinanzi al T.O. attiene solo a questioni di natura economica (ad es. rideterminazione dell'assegno di mantenimento), la competenza funzionale ad emettere provvedimenti ex artt. 330-333 c.c. rimane del TM.

Ugualmente la competenza sarà ancora del T.M. se il processo instaurato davanti al Tribunale ordinario (separazione, ecc.) penda in secondo grado, ma l'impugnazione non riguardi questioni relative all'affidamento e alla cura dei minori, ma solo aspetti di natura economica. A tal fine per il futuro il T.O. si impegna a dare disposizione alla Cancelleria addetta affinchè al momento dell'iscrizione al registro Sicid sia indicato l'oggetto della domanda che ha dato origine al giudizio civile.

H) Le modifiche dei provvedimenti 'de potestate'

Le richieste di modifica dei provvedimenti concernenti la responsabilità genitoriale di regola sono di competenza del T.M.

Sono invece di competenza del T.O. le richieste di modifica dei provvedimenti 'de potestate' che vengano presentate insieme alla domanda di modifica di provvedimenti di separazione, divorzio o di affidamento dei figli di genitori non coniugati, ovvero insieme ad una domanda che introduca un giudizio di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c. In tal caso, ove il ricorso, contenente tutte le suddette richieste, sia proposto davanti al T.M., questi dovrà rimettere l'intera causa al T.O., con pronuncia dichiarativa di incompetenza funzionale.

I) Il provvedimento che dichiara l'incompetenza

Accertato il ricorrere dei presupposti per la vis actractiva del processo ordinario, il T.M. declinerà la propria competenza. Se il giudizio minorile è stato introdotto dal P.M.M., o se questo, intervenuto nel giudizio introdotto dal ricorso di parte, ha svolto domande autonome, che evidenziano un interesse pubblicistico all'adozione di un provvedimento di tutela del minore, il T.M. con la pronuncia di incompetenza invierà copia del provvedimento al Tribunale davanti al quale pende il giudizio ordinario con contestuale comunicazione al P.M. ordinario.

In questi casi il T.M. trasmetterà copia del provvedimento al T.O. che prenderà atto delle decisioni già assunte e si relazionerà con i Servizi sociosanitari già interessati dal T.M.

Nel caso in cui invece l'incompetenza funzionale emerga ab origine, l'Autorità giudiziaria minorile disporrà la trasmissione degli atti alla Procura ordinaria per l'eventuale proposizione



del ricorso. Se il ricorso viene proposto dalla parte a mezzo di difensore, non si darà luogo alla trasmissione del provvedimento dichiarativo dell'incompetenza, atteso che il giudizio presso il T.O. dovrà essere promosso di istanza di parte.

L) I provvedimenti di urgenza

Pendente un giudizio ordinario che concerne anche l'affidamento o il mantenimento della prole, allorché la pendenza risulti dagli atti, il T.M. non adotterà nessun provvedimento di merito, salvo che non risulti immediatamente una ragione di pregiudizio per il minore, irreversibile e impellente, che richieda un intervento giudiziale improcrastinabile, legato al pericolo di vita o di sicura lesione alle condizioni minime esistenziali. In questo caso la declaratoria di incompetenza potrà contenere un provvedimento provvisorio efficace fino alla nuova delibazione del T.O.

M) I procedimenti minorili esclusi dalla vis actractiva

La vis actractiva del processo ordinario opera solo con riguardo ai procedimenti de potestate disciplinati dagli artt. 330 e 333 c.c..

Al contrario restano di competenza del T.M., anche in presenza di giudizi che coinvolgono l'affidamento e il mantenimento della prole davanti al T.O., quelli relativi all'abbandono del minore e alle forme di affidamento familiare conseguenti, come disciplinati dalla legge n. 184 del 1983.

Ugualmente gli interventi c.d. amministrativi ex art. 25 1. n. 1404 del 1934 sono di competenza esclusiva del T.M., e gli altri procedimenti comunque diversi da quelli specifici in tema di responsabilità che coinvolgono la tutela del minore (art. 31 T.U. immigrazione, sottrazione di minorenni ecc.).

Autonomamente assegnato al T.M. è il procedimento di cui all' art. 317 bis c.c., da attivare con apposito ricorso di parte, relativo al diritto dei nonni di mantenere relazioni significative con i nipoti; l'intervento dei primi nei giudizi separativi pendenti dinanzi al T.O. è da ritenersi inammissibile.

Taranto, 27 giugno 2018

II Procuratore Minorile

dott.ssa Pina MONTANARO

Il Presidente del Tribunale

dott. Franco LUCATO

II Presidente del T.M.

dott.ssa Bombina \$ANTE

Il Procuratore della Repubblica

dott Carlo Maria CAPRIS/10/